



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

ORDINANZA N. 38 DEL 25/06/2026

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI E PULIZIA FONDI INCOLTI E ALTRE AREE PRIVATE.

IL SINDACO

VISTO:

- il D.lgs. n 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2023 pubblicate in G.U. Serie generale n. 117 del 20/05/2023;
- il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";
- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e ss.mm.ii.;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D. lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1266/1934 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, che detta norme in materia paesaggistica;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- il D.lgs. 112/1998 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
- il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013; la Legge Regionale 7 maggio



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
- il D.lgs. 19/08/2016 n. 177 che ha disposto l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato in parte nell'Arma dei Carabinieri e in parte nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, determinando variazioni e attribuzioni di diverse competenze;
- la D.G.R. n. 619 del 08/11/2016 attinente l'assetto del nuovo ordinamento regionale, le competenze dell'antincendio boschivo sono transitate dalla D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla D.G. Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- la nota informativa del Ministero della Salute;
- il Comunicato della Regione Campania n. 333 del 09/06/2026 - Antincendio boschivo;
- gli art. 423,423 bis, 449 e 650 C.P.;
- il Codice Civile;

PRESO ATTO:

- che in questo periodo della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata posti sia all'interno che all'esterno dei Centri Abitati;
- sul territorio comunale insistono terreni, aree libere e spazi privati in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare gli interventi necessari di manutenzione e pulizia con conseguente crescita incontrollata di erbe incolte, vegetazione spontanea, accumuli ed abbandono di materiali di varia natura oltre i limiti di proprietà e confinanti con civili abitazioni, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione e restringendo la carreggiata stradale oltre la fruibilità dei marciapiedi;
- che tale situazione di incuria può potenzialmente costituire ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti, nonché di insetti, i quali possono essere vettori responsabili di casi di arbovirosi, determinando inoltre inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- che la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, per roditori, oltre che per insetti alati e striscianti, che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, che possono rappresentare possibili malattie per l'uomo;
- che, inoltre, i terreni incolti e/o abbandonati, possono causare pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, in particolare durante la stagione estiva per le alte temperature;
- che, la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica e/o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio;
- che, nel periodo estivo risulta indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio;



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATI I DIVIETI vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.;
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

RITENUTO altresì necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree.

Fermo confermato i divieti avanti richiamati



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINA

Nel periodo di massima pericolosità, come determinato nel decreto della Direzione generale della Protezione civile regionale che dà ufficialmente avvio anche alla Campagna estiva Antincendio Boschivo – Comunicato n. 333 del 09/06/2026 - Antincendio boschivo:

1. ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali;
2. a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi". Analoga operazione deve essere effettuata nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;
3. agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi" ed evitare che il seccume vegetale possa costruire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
4. ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi", di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;
5. agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
6. agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
7. ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito,

di provvedere, a tutela del territorio, alle seguenti opere:

- a) *taglio della vegetazione incolta;*
- b) *taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;*
- c) *taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;*
- d) *divieto di depositare sui terreni materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul territorio sostanze nocive provocando inquinamento, momentaneo o duraturo, per*



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

infiltrazione nel sottosuolo;

- e) *divieto di depositare sui terreni materiale che possa essere rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;*
- f) *ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai titolari di strutture artigiane e commerciali con annesse aree pertinenziali, a tutti i possessori potenziali dei siti inquinati, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni, invasi da vegetazione e da deposito di qualsivoglia materiale abbandonato, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione che protendono sui cigli delle strade e al/a rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di pericolo, inquinamento e/o incendio.*

AVVERTE

Per tutte le esecuzioni di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco d'incendio nel periodo compreso **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026**, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo, con azione in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

AVVERTE altresì

che, tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato al Numero Unico Europeo delle Emergenze: 112.



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono tenuti a far osservare gli obblighi e far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza. Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C., a cura dell'Ufficio Organi Istituzionali, a tutte le Forze di Polizia Statali presenti sul territorio del Comune di Qualiano, alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Gruppo Ferrovie dello Stato, e-distribuzione S.p.A., alla Città Metropolitana di Napoli, alla Direzione provinciale ANAS S.p.a.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente ed inserita nel sito web del Comune all'indirizzo web: www.comune.qualiano.na.it

DISPONE altresì

L'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.

La trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C., a cura dell'ufficio, a tutte le Forze dell'Ordine:

- ▶ Stazione dei Carabinieri di Qualiano;
- ▶ Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania;
- ▶ Commissariato di P.S. di Giugliano - Villaricca;
- ▶ Al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli;
- ▶ Comando di P.M. Locale;

ed inviata copia, per conoscenza e quanto di rispettiva competenza:

- ▶ Al Gruppo Ferrovie dello Stato;
- ▶ Città Metropolitana di Napoli
- ▶ Direzione provinciale ANAS S.p.A.
- ▶ e-distribuzione S.p.A.
- ▶ Alla Prefettura di Napoli;
- ▶ Alla Regione Campania "Ufficio Patrimonio";
- ▶ All'Agenzia del Demanio;
- ▶ All'ASL NA 2 NORD - Dipartimento di Prevenzione Direzione;
- ▶ Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Comunale, 24 giugno 2026



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

Sindaco

RAFFAELE DE LEONARDIS / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.